



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI
Provincia di Macerata

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 30-07-2014

Oggetto: ALIQUOTE TASI 2014 - NUOVI PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

SANTAMARIANOVA GABRIELE	P	PIERMARINI ISABELLA	P
CORSI MASSIMO	P	BACCANARI DOMENICO	A
SISTI RITA	P	CRUCIANI MARCO	A
STRUZZI MAURO	P	SILEONI PIER LUIGI	A
PICCIONI PAOLA	P	CARDUCCI MICHELE	A
RICCI PIETRO	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE in qualità di Presidente e partecipa il Segretario Montaruli Angelo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

STRUZZI MAURO
PICCIONI PAOLA
PIERMARINI ISABELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita a servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO CHE:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

VISTA la precedente delibera di C.C. n. 3 del 30/04/2014 con cui, in attesa di predisporre il B.P. 2014 si stabiliva che pre tutte le tipologie di immobili l'aliquota TASI era pari allo 0 per mille;

DATO ATTO CHE:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della Legge 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
 - a) modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
 - b) modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI:
 - a) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 17,82% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, come riportati nel B.P. 2014:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
illuminazione pubblica	€ 97.000,00
cura del verde pubblico	€ 26.503,00

Introito TASI previsto € 22.000,00 = tasso di copertura del 17/82%;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO, per quanto concerne la TASI, rideterminare le aliquote per l'anno 2014 come segue:

1) aliquota Tasi del 1,00 per mille:

- abitazione principale e relative pertinenze (eccetto categorie A1, A8,A9 e relative pertinenze) , ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'Art.13, comma due lett.a) -c) e d) del Decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;
- unità immobiliari a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti normative;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ed ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

2) aliquota Tasi del (zero) 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

DATO ATTO CHE:

- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art.1, comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DI DARE ATTO che la Legge 89/2014, di conversione del decreto legge n. 66/2014 ha nuovamente modificato le regole di versamento della TASI per l'anno 2014, differenziando tra i comuni in base agli atti dagli stessi adottati;

DI PRENDERE ATTO:

- delle scadenze stabilite dal Regolamento TASI in approvazione in questa stessa seduta consiliare e precisamente due rate scadenti il 16 ottobre ed il 16 dicembre o in un'unica soluzione entro il 16 ottobre;
- dell'elenco dei servizi indivisibili stabiliti dal Regolamento TASI in approvazione in questa stessa seduta consiliare;

DARE ATTO CHE:

- le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo Comune entrano in vigore dal periodo di imposta 2014;

RITENUTO di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

VISTI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio Finanziario e Tributi Rag. Elisabetta Rossetti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Presenti e votanti n. 7, favorevoli n. 7;

Con la votazione che precede;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di determinare le aliquote per l'applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014 come segue:

ALIQUOTA Tasi del 1,00 per mille:

- abitazione principale e relative pertinenze (eccetto categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze), ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'Art.13, comma due lett.a) -c) e d) del Decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;
- unità immobiliari a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti normative;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ed ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

-ALiquOTA Tasi del (zero) 0,00 per mille:

per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

- 3) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 4) di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art.1, comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 5) di prendere atto delle scadenze stabilite dal Regolamento TASI per l'anno 2014 in approvazione in questa stessa seduta consiliare e precisamente due rate scadenti il 16 ottobre ed il 16 dicembre, o in un'unica soluzione entro il 16 ottobre,
- 6) di prendere atto dell'elenco dei servizi indivisibili stabiliti dal Regolamento TASI in approvazione in questa stessa seduta consiliare;
- 7) dare atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo Comune entrano in vigore dal periodo di imposta 2014;
- 8) di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa.

Inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con successiva e separata votazione:

Presenti e votanti n. 7, favorevoli n. 7;

Con la votazione che precede;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.